

Non più persone.

Il trauma del passaggio dalle “leggi razziali” ai campi di concentramento

di *Francesca Rennis*

Nel discorso sulla Shoah il passaggio, concettualizzato da Michele Sarfatti, dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite si rivela di fondamentale importanza per la comprensione del razzismo in epoca fascista¹. È un passaggio costellato dall'uso strumentale della giurisprudenza, dall'abuso autoritario e arbitrario della legislazione. Poiché le leggi antiebraiche promulgate negli anni 1938-1939 non presentavano riferimenti a eventuali pratiche d'internamento², se non si ripercorrono le fasi, i passaggi, che determinarono questo sostanziale drammatico cambiamento esistenziale, potremmo rischiare di darlo per scontato e alimentare luoghi comuni come quello del «bravo italiano». Mussolini stesso era consapevole che non sarebbero state sufficienti, almeno per com'erano state emanate, le “leggi razziali” a determinare l'internamento. Tanto è vero che scrisse a chiare lettere in un numero dell'«Informazione diplomatica», del 5 agosto 1938: «Discriminare non significa perseguire», minimizzando così l'azione persecutoria iniziata proprio dalla discriminazione prevista a livello legislativo ed evitando di considerare il trauma provocato dalle stesse leggi³. Ma sappiamo che Mussolini non era avulso da discorsi ambigui e da forti tinte paternaliste, dove anticipava ciò che poi avrebbe smentito, così com'è possibile rilevare dal celebre discorso pronunciato a Trieste il 18 settembre 1938, quando, pur sostenendo come fatto incontestabile che «l'ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado la nostra politica, un nemico inconciliabile del partito», pone come normale prassi la separazione “razziale”, considerando gli ebrei una «razza avida di lucro», ed elude con un “tuttavia” la speranza di una discriminazione tra gli ebrei stessi⁴. È un discorso che si nutre di *cliché* antisemiti, penetrati nell'opinione pubblica attraverso un'agguerrita propaganda. Il rapporto tra ebrei e fascismo conserva contraddizioni e aspetti complessi che richiamano, da un lato, il senso di cittadinanza italiana della popolazione ebraica che accolse il fascismo come il resto della popolazione, dall'altro la martellante propaganda fascista diretta a esaltare sia ideali comunitari che a modellare la superiorità dell'«uomo nuovo».

¹ Michele Sarfatti, *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 2005; Id., *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Einaudi, Torino 2000.

² A misure del genere nei confronti degli ebrei (italiani o stranieri) non accennavano né la circolare 31 agosto 1939 – che comunicava ai prefetti i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei civili stranieri –, né quella del 5 settembre dello stesso anno, riferita agli appartenenti a Stati «presunti nemici».

³ Sulle leggi razziali si rinvia a: Ezio Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2003; si veda anche: Liliana Di Ruscio, Rita Gravina e Bice Migliau (a cura di) *A 70 anni delle “Leggi razziali”. Storia e memoria per costruire una coscienza civile*, Pubbliprint Service, Roma 2008.

⁴ Riporto qui in nota per intero il discorso di Mussolini sull'argomento, disponibile nel video pubblicato dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza alla fine degli anni Settanta: «[...] della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale, e in relazione con la conquista dell'Impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono con il prestigio, occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico è dunque un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questa incontestabilità dei fatti. L'ebraismo mondiale è stato, durante i sedici anni, malgrado la nostra politica, un nemico inconciliabile del partito. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibilmente meriti militari e civili nei confronti dell'Italia e del Regime, troveranno comprensione e giustizia. In quanto agli altri, seguirà una politica di separazione. Alla fine, il mondo dovrà forse stupirsi, più della nostra generosità che del nostro rigore, a meno che, i nemici di altre frontiere e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici, che da troppe cattedre li difendono, non ci costringano a mutare radicalmente cammino» (<https://www.youtube.com/watch?v=vvJWYrtY6qg>).

Eppure già nel 1921 in occasione del Congresso di fondazione del partito nazionale fascista a Roma il fondatore del PNF ribadì che «per il fascismo la questione razziale ha una grande importanza; i fascisti devono preoccuparsi della salute della razza, perché la razza è il materiale con il quale intendiamo costruire anche la storia». Su questo nucleo si sovrappone dal 1933 al 1935 una martellante campagna antisemita presentata da una pubblicistica, di cui Paolo Orano, Telesio Interlandi, Julius Evola sono gli esponenti più in vista⁵.

Lo stesso discorso del 18 settembre 1938 annuncia le “leggi razziali” che saranno promulgate dalla Legge n. 1390 del 5 settembre 1938 (Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1938, n. 209) e qualche mese dopo, il 17 novembre 1938, sarà la volta del Regio decreto «Provvedimenti per la difesa della razza italiana», mentre il decreto per l’istituzione dei primi 43 campi di internamento per cittadini di paesi nemici viene firmato da Mussolini il 4 settembre del 1940 e l’Ordinanza di arresto di tutti gli ebrei, il loro internamento in campi, il sequestro dei loro beni sarà emessa dal Ministero dell’Interno, nell’Ordinanza di polizia n. 5, il 30 novembre 1943⁶, quindi dopo la firma della resa del 3 settembre 1943, proclamata dal generale Badoglio l’8 settembre.

Se l’accoglienza delle leggi razziste del 1938 viene preparata accuratamente, facendola precedere da un decreto regio (19 aprile 1937 n. 880, convertito in legge il 30 dicembre 1937)⁷ punitivo delle relazioni miste tra italiani e sudditi di altra razza, l’entrata in vigore dell’internamento per gli ebrei stranieri e per i sudditi di origine ebraica s’inquadra in un periodo di grande attività giuridico-amministrativa al fine di legittimare una scelta che non è solo di esclusione, quanto di persecuzione di vite umane.

L’esasperante definizione biologica dell’ebreo viene accompagnata da una legge, la legge n. 1004 del 29 giugno 1939, che istituendo il reato di *lesione del prestigio della razza*, connota in modo ampio i rapporti tra i sudditi italici e tutte le altre razze. Ben al di là della sfera dei rapporti sessuali, era considerato reato il fatto che un italiano lavorasse per un indigeno, o frequentasse un locale riservato ai neri. Infine, la legge n. 822 del 13 maggio 1940 si occupò dei *meticci*, cui veniva negata la piena cittadinanza e che anzi erano equiparati agli indigeni. Il meticcio – specificava la legge – «assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti».

Il periodo dal novembre 1938 al settembre 1940 non è quindi vuoto di iniziative burocratiche: bisogna giustificare il lavoro coatto, l’internamento di ebrei stranieri e poi di quelli italiani, ma soprattutto l’espiazione di tutti i beni, la cui gestione sarà affidata all’Egeli, l’ente istituito nell’ambito dei provvedimenti razziali del 1938 per curare la gestione e la liquidazione dei beni ebraici espropriati sulla base di quanto previsto dal Decreto regio del 9 febbraio 1939, n. 126⁸ e al quale vennero affidati, con l’inoltrarsi della guerra, nuove mansioni come la gestione di aziende industriali e commerciali già dichiarate nemiche dal governo e fino ad allora di spettanza del Ministero delle corporazioni (decreto legislativo 4 gennaio 1944, n. 1), e – aspetto quest’ultimo di particolare gravità economica e sociale, ultimo atto prima dell’espropriazione delle vite stesse – la gestione di quelle limitate quote di proprietà immobiliari finora concesse ai cittadini italiani di razza

⁵ L’avvicinamento alla Germania nazista dopo le conquiste coloniali e la guerra in Spagna spinse Mussolini ad emanare una serie di provvedimenti antisemiti a livello statale, affiancata da una campagna di stampa che promosse il dibattito antiebraico. Paolo Orano con *Gli ebrei in Italia*, e il dibattito che ne seguì, particolarmente acceso con la crescita del movimento sionista internazionale, contribuì all’affermazione del pregiudizio dell’ebreo come elemento perturbatore delle società europee. La polemica investiva anche gli ebrei italiani e il rapporto di compatibilità tra l’essere ebreo e il dichiararsi buon fascista. Nel 1937 vengono ripubblicati *I protocolli dei Savi di Sion*, con introduzione di Evola, a opera di Giovanni Preziosi, che dalle colonne del giornale «La vita italiana» denunciava con toni violenti la congiura mondiale di un’Internazionale ebraica. Così Interlandi, il futuro direttore de «La difesa della razza», sulle colonne de «Il Tevere»: prospettava la necessità di tutelare la purezza della razza attraverso una legislazione che colpisse gli appartenenti a una razza differente da quella italiana, ebrei in primo luogo.

⁶ Il sequestro dei loro beni sarà trasformato in confisca con il decreto del 4 gennaio 1944.

⁷ Il decreto puniva con la reclusione da 1 a 5 anni le relazioni «d’indole coniugale» tra cittadini italiani e indigeni. Questo provvedimento sarebbe stato completato, nel giro di qualche anno, da una serie di altre norme restrittive circa i matrimoni misti (17 novembre 1938) e ogni altra relazione tra nativi e italiani

⁸ I beni venivano requisiti con la scusante di versare le somme ricavate dalla vendita allo Stato a parziale recupero delle spese di assistenza, sussidio e risarcimento danni ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche

ebraica e che con il decreto n. 2 del 4 gennaio 1944 vennero revocate. Venivano quindi inasprite le misure contro gli ebrei e confiscate tutte le proprietà ebraiche italiane e straniere⁹. Sulle modalità con le quali i beni vennero requisiti pesano anomalie burocratiche di funzionari e privati che intervennero in modo arbitrario e disonesto, approfittando della particolare congiuntura in cui si trovava la popolazione ebraica. Eppure, la cittadinanza italiana non venne mai revocata agli ebrei italiani, nonostante che nel Manifesto di Verona venissero indicati come stranieri e appartenenti a nazione nemica¹⁰. Michele Sarfatti avanza alcune ipotesi per spiegare questa anomalia:

«Se il fascismo “regio”, e poi anche quello “repubblicano”, non pervennero mai a deliberare la revoca formale della cittadinanza italiana agli italiani ebrei, ciò avvenne per motivi di ordine pratico: l’espansionismo italiano nel Mediterraneo aveva ancora necessità di basarsi sui gruppi influenti di ebrei connazionali presenti in varie città portuali o centri di scambio; i paesi confinanti con la penisola non avrebbero consentito l’accesso a questi nuovi apolidi, impedendo quindi al regime di realizzare la sua politica di emigrazione-espulsione; infine, dopo l’8 settembre 1943 l’occupante tedesco avrebbe più facilmente potuto appropriarsi dei loro residui beni. Ma, espellendoli tutti definitivamente dall’esercito nazionale, il fascismo di fatto proclamò cessata la loro appartenenza alla comunità nazionale e l’intera vicenda storico-nazionale avviata col Risorgimento»¹¹.

L’entrata in guerra dell’Italia fa scattare le misure di sicurezza preventiva; il modello dei campi di concentramento di riferimento era già consolidato dalla prima guerra mondiale e con il confino di polizia e le colonie di confino che riguardavano già dal 1926 l’internamento civile di stranieri e di connazionali ritenuti «pericolosi o sospetti». Queste strutture furono gestite dal Ministero dell’interno, mentre l’internamento “parallelo”, gestito generalmente dal Regio Esercito, aveva come riferimento sia i campi per prigionieri di guerra in Jugoslavia che i campi coloniali del decennio precedente¹². Si voleva, di fatto, tutelare la sicurezza militare, evitare lo spionaggio e che gli stranieri di paesi nemici si arruolassero contro l’Italia, ma l’estensione del concetto di “nemico” alla popolazione ebraica¹³ mostra come l’ideologia antisemita segua la linea biologica intrapresa dal nazismo¹⁴. Dapprima tale azione “preventiva”, atta a garantire la sicurezza nazionale, riguarda i «civili stranieri» o «ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale» o «presunti nemici», poi riguarderà anche i «sudditi nemici».

A tamburo battente vennero emanati decreti e circolari destinati a catapultare la vita delle persone nella precarietà assoluta, nel caos, nella disperazione, nel lutto. La persecuzione degli ebrei stranieri ed italiani, deportati nei campi, rientra in questa sequela di atti, determinata anche dall’alta densità di profughi di nazionalità ebraica (fra l’inizio del 1939 e il maggio 1940 entrano in Italia oltre 5mila profughi ebrei di altra nazionalità) che vanno a sommarsi a quei 4124 censiti nel 1938 e alla massa di deportati dalla Venezia Giulia e dalla Jugoslavia strappati dalle loro case, dai loro averi per essere deportati in campi dove avrebbero patito fame e stenti, e da cui in molti non sarebbero più tornati.

⁹ Daniela Marcuccio, *La sottrazione dei diritti patrimoniali degli ebrei nelle leggi razziste del regime fascista*, in L. Di Ruscio-R. Gravina-B. Migliau (a cura di), *A 70 anni delle “Leggi razziali”* cit., pp. 86-87.

¹⁰ Programma di Castelvecchio di Verona: «Punto 7. Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica».

¹¹ Michele Sarfatti, *La decisione politica. La legislazione antiebraica nell’Italia fascista*, in «Meridiana», n. 29, 1997, p. 96.

¹² Carlo Spartaco Capogreco, *I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista*, Einaudi, Torino 2004.

¹³ Programma di Castelvecchio di Verona, al punto 7.

¹⁴ La guerra d’Etiopia rappresenta la svolta razzista con la rottura delle vecchie alleanze internazionali (Francia e Inghilterra, **accordi di Stresa** di aprile 1935) e l’avvicinamento alla Germania. Nel momento della proclamazione dell’impero (9 maggio 1936), avendo un consenso popolare altissimo, Mussolini ritenne di procedere alla creazione dell’«uomo nuovo» fascista; per cui occorre, in questa logica, segnare una linea di demarcazione per separare (emulando la linea biologica segnata dal nazismo) e regolamentare i rapporti con i sudditi non italiani. A questo riguardo bisogna segnalare la presenza di ricerche e studi (tra cui quelli di Giorgio Israel) tesi a evidenziare il carattere autonomo e specifico del razzismo fascista, seppure influenzato dall’alleanza con la Germania.

L'atmosfera di diffidenza alimentata da storie che oggi potremmo definire *fakenews* spinge prefetti e capo della polizia a richiedere provvedimenti da adottare per ebrei¹⁵. Nel settembre 1938 viene decretata l'espulsione degli ebrei stranieri (regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381), sui quali pesa anche un decreto per l'internamento libero previsto da una nota del ministero degli Esteri il 15 giugno 1940. Una circolare ministeriale del 20 maggio 1940 insiste sull'internamento per gli ebrei stranieri tra i civili perché gli ebrei provenienti anche da stati amici avrebbero potuto costituire un rischio per la sicurezza militare e per quella interna dell'Italia. Una preoccupazione dalla quale si evince il rispetto categorico delle decisioni naziste. Questa preoccupazione si riferiva, infatti, agli ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste. Un documento del 26 maggio 1940 del ministero dell'Interno rivolto al ministero Affari esteri conferma questa dipendenza dalla Germania, per cui gli ebrei stranieri residenti in Italia e «specialmente quelli che vi sono venuti con pretesto, inganno o mezzi illeciti, dovrebbero essere considerati appartenenti a Stati nemici, criterio che, a quanto risulta, viene seguito in Germania». Nel maggio 1940 una comunicazione del sottosegretario di Stato per l'Interno, Guido Buffarini Guidi, comunicava al capo della Polizia, Arturo Bocchini, il desiderio del duce di allestire campi di concentramento anche per gli ebrei.

L'8 giugno 1940, circolare n. 442/112267, sono emanate le prescrizioni per i campi di concentramento e le località di confino. Vengono allora avviate azioni di rastrellamento che erano studiate minuziosamente dal 1929 (anno che coincise con l'istituzione dello schedario delle prefetture per i sovversivi con la circolare del 1° dicembre n. 443/20030) e, soprattutto dal 1930, quando il Ministero della Guerra preparò un piano di difesa da adottare nei confronti di chiunque fosse stato ritenuto capace di svolgere propaganda anti-italiana, e quindi anti-fascista, ed arrecare danni alle forze armate. Al contempo la direzione generale della Pubblica Sicurezza iniziò a stilare veri e propri elenchi di persone pericolose e degli edifici ritenuti "idonei" per la detenzione. La scelta si diresse verso costruzioni già esistenti, per la maggior parte di proprietà dello Stato, come castelli, ville, conventi, casali, scuole segnalate dai prefetti o dai questori, in quanto già dotati di servizi quali acqua, luce e telefono, preferendo strutture isolate e di facile sorveglianza.

La nota del 15 giugno 1940 costituisce il *trait d'union* tra le misure di internamento e la normativa antiebraica. Tale nota espressa dal ministero degli Esteri condivideva la necessità di internare «gli ebrei tedeschi o quelli di uno Stato caduto di fatto in potere della Germania», mentre, per gli ebrei apolidi e per quelli appartenenti a Stati neutrali, essa propendeva per l'allontanamento dal regno. Nella stessa giornata, il capo della polizia emanava l'ordine di arresto per gli ebrei «appartenenti a Stati che fanno politica razziale», e per gli apolidi compresi tra i diciotto e i sessant'anni, etichettati come «elementi indesiderabili imbevuti di odio contro i regimi totalitari»:

«Appena vi sarà posto nelle carceri ciò che dovrà ottenersi sollecitando traduzione straordinaria individui già arrestati ai campi concentramento loro assegnati dovrà procedersi rastrellamento ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale. Detti elementi indesiderabili imbevuti di odio contro i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per la difesa Stato et ordine pubblico vanno tolti subito dalla circolazione. Dovranno pertanto essere arrestati ebrei stranieri tedeschi, ex cecoslovacchi, polacchi apolidi dall'età di diciotto a sessant'anni. Di essi dovrà essere inviato ministero elenco con generalità per assegnazione campi di concentramento. Loro famiglie in attesa apprestamento appositi campi concentramento già in allestimento dovranno essere provvisoriamente avviate con foglio di via obbligatorio at capoluoghi di Provincia che mi riservo indicare non appena mi saranno pervenuti elenchi relativi. Ebrei ungheresi et rumeni dovranno essere allontanati dal Regno...»¹⁶.

¹⁵ **Circolare del Capo di polizia 25 settembre 1939:** «È stato segnalato che notizie false et tendenziose che circolano Regno momento politico attuale sarebbero diffuse da elementi ebraici scopo creare disorientamento tra il popolo alt Raccomandasi impartire precise categoriche disposizioni dipendenti autorità P.S. singole province perché sia esercitata oculata vigilanza sugli ebrei et ove risultino accertati nella specie elementi concreti responsabilità siano adottati provvedimenti rigore loro confronti alt Informare ministero eventuali emergenze». (Circolare telegrafica n. 442/47394, «Provvedimenti da adottare nei confronti di elementi ebraici» da capo della polizia a prefetti del Regno e questore di Roma il 25 settembre 1939).

¹⁶ C. S. Capogreco, *I campi del duce* cit., p. 93.

Con il Decreto 4 settembre 1940 vennero istituiti i primi 43 campi di internamento per cittadini di paesi nemici¹⁷, dove vennero deportati, dopo essere arrestati, ebrei tedeschi, polacchi, ex cecoslovacchi, ex austriaci ed altri loro correligionari apolidi presenti in Italia. I maschi adulti furono avviati nei campi, mentre alle donne e ai bambini venne comminato l'*internamento libero*. Vengono fissate le modalità di trattamento degli stranieri internati dall'Italia nel rispetto dei diritti dell'individuo. Una forma di garantismo che verrà abbandonata nell'aprile 1943, quando fu varato il progetto di legge del neo ministro delle Corporazioni Tullio Cianetti che prevedeva di avviare al lavoro obbligatorio alcune categorie di persone, tra cui gli internati civili appartenenti a stati nemici.

In questa deriva della civiltà, nel momento della sottrazione di diritti ad una parte della popolazione, l'economia autarchica alla quale s'ispirano i campi di concentramento diventa il trampolino di lancio per lo sviluppo di affari da parte di uomini senza scrupolo. Tra questi c'è anche Eugenio Parrini, un imprenditore che riesce a costruire la sua fortuna sui lavori di bonifica avviati da Mussolini e, successivamente, nella costruzione di campi di concentramento, tra cui quello di Ferramonti di Tarsia¹⁸.

Nel frattempo, nel novembre 1943, due avvenimenti importanti vanno nella direzione della deportazione: il primo è un elemento politico, il secondo istituzionale. Il punto 7 del Programma di Castelvecchio in Verona il 14 novembre 1943 sentenzia che «gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica»; il secondo corrisponde all'ordinanza n. 5 del 30 novembre 1943 emessa dal Ministero dell'Interno, che dispose l'arresto degli ebrei, il loro internamento in campi, il sequestro dei loro beni (trasformato in confisca con il decreto del 4 gennaio 1944).

Tra queste limitazioni sempre più incalzanti si rivela di fondamentale importanza non solo il fatto che la normativa si presentasse redatta in modo generico e venisse lasciata all'interpretazione e allo zelo delle autorità locali (e quindi al loro arbitrio), quanto l'emissione di un decreto, il Decreto del 12 dicembre 1938, n. 1852, che anticipando al 1 luglio 1939 l'entrata in vigore del Libro Primo del Codice Civile, introduce un postulato giuridico, una norma di interpretazione autentica di tutta la normativa razzista, decretando all'articolo uno, comma tre, che «le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».

La «capacità giuridica» rispecchia il riconoscimento della persona umana, coincide con il soggetto di diritto e appartiene ad ogni essere umano. È a fondamento del Codice civile, che all'art.1 indica che si acquisisce con la nascita stessa. La capacità giuridica è espressione della dignità del soggetto umano portatore di interessi che devono essere tutelati dallo Stato e dalla stessa legislazione.

«Non si trattava più di introdurre limitazioni a diritti, la cui titolarità non era rimessa in discussione, ma si trattava di togliere, tagliare lo spazio della personalità giuridica, sezionare, riducendo alcuni esseri umani in cose. Si costruiva così la categoria della non-persona: le società schiaviste e maschiliste dell'antichità avevano negato allo schiavo e alla donna proprio la capacità giuridica. Lo schiavo era privo di diritti perché *res*, cosa, bene economico sul quale erano esercitabili da altri esseri umani diritti di proprietà e possesso, di utilizzazione economica, di disposizione e di alienazione. Così la norma di interpretazione autentica rese

¹⁷ In questi campi furono concentrate varie categorie di persone: gli ebrei italiani antifascisti, gli stranieri sudditi di «paesi nemici», gli ebrei stranieri, gli zingari, gli antifascisti italiani. I campi fascisti non erano dei lager ma unicamente dei campi di concentramento. Il 6 aprile 1941 l'esercito italiano e quello nazista invasero la Jugoslavia, con annessione all'Italia di parte dei territori della Slovenia e la capitale Lubiana. Con il diffondersi del movimento di liberazione sloveno, il Comando politico-militare fascista creò diversi campi di concentramento in Jugoslavia e in Italia, dove furono deportati uomini, donne, bambini ed ebrei.

¹⁸ Per una ricostruzione dell'attività del Parrini, si veda: Mario Rende, *Ferramonti di Tarsia: origini e peculiarità del più grande campo di internamento per Ebrei dell'Italia fascista* (<https://www.studiumbri.it/memoria/ferramonti-di-tarsia-origini-e-peculiarita-del-piu-grande-campo-di-internamento-per-ebrei-dellitalia-fascista/>) e C. S. Capogreco, *I campi del duce* cit, p. 83, soprattutto per quanto riguarda la filosofia autarchica alla base dei campi di concentramento. Parrini era stato l'artefice della colonia agricola di Pisticci e costruì il campo di Ferramonti con la manodopera degli internati alloggiati nelle baracche dell'azienda per la bonifica dei terreni lungo il fiume Crati.

legittime le norme approvate dalla RSI sulla deportazione, legittimò la soppressione fisica e forse giustificò tutti i saccheggi e i furti commessi ai danni del patrimoni lasciati incustoditi dagli ebrei in fuga: non appartenevano a nessuno e per norma di diritto civile la proprietà delle cose abbandonate si acquista per occupazione: nessun danno nei confronti di non-esseri mani, perché trattavasi soltanto di merce di scambio o da macero!»¹⁹.

Questa norma, dunque è utilizzata dal fascismo per legittimare la discriminazione razziale e la stessa persecuzione delle vite, apre la strada al lavoro coatto e alla spersonalizzazione di cittadini di origini ebraiche, considerati nemici, responsabili della guerra, capaci di tenere le fila dell'economia mondiale. Un pregiudizio, maturato soprattutto nella Germania nazista e che diventa luogo comune, veleno della ragione, nutrimento di violenze inaudite. Con la nascita della RSI e il processo di nazificazione del fascismo che determina un vero e proprio salto di qualità nella persecuzione razzista, il destino degli ebrei italiani si commuterà in rappresaglie e deportazione.

Dal settembre/ottobre 1943 all'aprile 1945 i fascisti di Salò apporteranno il loro contributo di distruzione con una gestione collaborativa con il nazismo e con l'istituzione, in un'Italia occupata, di quattro campi di smistamento a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Fossoli (Modena), Grosseto e Bolzano-Gries. Da questi campi gli italiani rastrellati e arrestati a vario titolo saranno avviati ai lager tedeschi, disseminati in Europa. Il campo di Risiera di San Sabba (Trieste) viene tristemente ricordato come campo di sterminio, dotato di forno crematorio, dove più di cinquemila persone trovarono la morte.

(14 febbraio 2018)

¹⁹ Daniela Marcuccio, *La sottrazione dei diritti patrimoniali degli ebrei nelle leggi razziste del regime fascista*, in L. Di Ruscio, R. Gravina e B. Migliau (a cura di) *A 70 anni delle "Leggi razziali"* cit., p. 84.